



Ministero dell'Istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Ai **Dirigenti scolastici**
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado della
Regione Lazio

e, p.c.

Ai **Dirigenti tecnici**
in servizio presso l'USR per il Lazio

Al **Dirigente dell'Ufficio IV – Sede**

Ai **Dirigenti degli Ambiti Territoriali**
della Regione Lazio:
Roma
Frosinone
Latina
Rieti
Viterbo

OGGETTO:	D.M. 226 del 16/08/2022 - “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo” - anno scolastico 2022/23. <u>Indicazioni operative e adempimenti riguardanti il personale docente al secondo anno di formazione e prova</u>
----------	--

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 226/2022 riguardanti lo svolgimento del periodo di formazione di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”, è opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di novità e fornire alcune indicazioni operative in merito alle procedure da attivare.

In particolare, si segnala quanto previsto, dall'art. 2, comma 2 “In caso di **mancato superamento del test finale** o di **valutazione negativa** del percorso di formazione e periodo annuale



Ministero dell'Istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

*di prova in servizio, il personale docente effettua **un secondo percorso di formazione e di prova**, non ulteriormente rinnovabile”.*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 “*Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è **subordinato** allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche”.*

La procedura di valutazione disciplinata dall'art. 14 del D.M. citato, si può concludere in termini di **superamento** o di **mancato superamento** del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

- “*In caso di **superamento del test finale** e di **valutazione positiva** del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente”;* (art. 14, comma 2)
- “*In caso di **mancato superamento del test finale** e di **valutazione negativa** del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.* (Art. 14, comma 3)

È, pertanto, indispensabile che il Dirigente scolastico, anche nel secondo periodo di prova, effettui le verifiche e le valutazioni di propria competenza nel corso dell'anno scolastico (visite in classe, osservazioni...), acquisisca la necessaria documentazione e proceda, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, all'instaurazione e conclusione di eventuali procedimenti disciplinari, in quanto gli elementi acquisiti andranno ad integrare la relazione, a cui sarà tenuto il dirigente tecnico, ai sensi dell'art. 14, comma 4, “*Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente”.*

In merito ai decreti di ripetizione del periodo di formazione e di prova, è bene evidenziare che, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, essi devono indicare *gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.*

È importante attenersi scrupolosamente alle disposizioni citate, anche al fine di evitare contenziosi, come pure è indispensabile che “*i provvedimenti [...] siano adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, **entro il 31 agosto** dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità”.*

Corre l'obbligo, in questa occasione, richiamare, altresì, quanto previsto dall'art. 6 del D.M.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

242/21, che regola e disciplina il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per i docenti assunti ai sensi della **procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, per cui la positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale, costituisce il presupposto per l'ammissione a sostenere la prova disciplinare.

In questo caso, è consentita la **reiterazione dell'anno di prova** ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in caso di negativa valutazione del percorso di formazione e prova, oppure in caso di rinvio per giustificati motivi normativamente previsti, mentre il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la **decadenza dalla procedura** ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Al fine di consentire una corretta e puntuale ricognizione **dei soli docenti tenuti a ripetere l'anno di formazione e prova**, nonché di predisporre e adottare il relativo piano delle verifiche ispettive ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.M. citato, le istituzioni scolastiche sono invitate a compilare, in ogni sua parte, secondo le indicazioni fornite, il seguente modulo Forms <https://forms.office.com/r/mripmCBp4C>, **entro e non oltre le ore 10.00, del 10 novembre 2022** e ad effettuare l'upload della sola documentazione richiesta.

Per qualsiasi necessità di carattere operativo, è possibile inviare comunicazione al seguente indirizzo mail seislazio@istruzione.it specificando nell'oggetto "anno di formazione e prova 2022_2023".

Per tutte le indicazioni relative all'anno di prova e formazione dell'a.s. in corso, nonché alla rilevazione dei docenti tenuti a svolgere i percorsi formativi, si rimanda alle disposizioni che verranno emanate dall'Ufficio IV formazione del personale scolastico di questa Direzione, a seguito della pubblicazione della relativa nota da parte del Ministero.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rocco Pinneri